Repertorio n. 33069

Raccolta n.16657

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, addì 23 (ventitré) del mese di gennaio 23.01.2020

in Manerbio (BS) alla Piazza Bianchi n.5, alle ore 15,30 (quindici e trenta).

Innanzi a me Dr. Giancarlo Camardella, Notaio in Manerbio ed iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brescia, è personalmente comparso il Signor

FILIBERTI GIOVANNI, nato a Seniga (BS) il giorno 14 luglio 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della

"FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS" con sede in Seniga (BS) Via Castello n.1, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia con Codice Fiscale 88004050170, R.E.A. n.ro 455601, Partita IVA 00727450983 ed iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche della Regione Lombardia n. 1918 in data 1 marzo 2004

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTE

che è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora la riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - Approvazione statuto

e richiede il mio ministero per la redazione del relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta io Notaio verbalizzo quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea a norma dello Statuto Sociale, lo stesso comparente, il quale

constatato e dato atto

- che oltre ad esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri signori

FARINA ERIKA JOLANDA, nata a Brescia (BS) il giorno 21 agosto 1974,

BOZZONI ROBERTO, nato a Pontevico (BS) il giorno 12 ottobre 1974,

RUGGERI GIAN ANTONIO, nato a Seniga (BS) il giorno 9 febbraio 1956

ZACCO MARIA, nata a Gottolengo (BS) il giorno 26 dicembre 1949;

- che tutti i presenti, di cui ha accertato l'identità, sono legittimati ad intervenire;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto;



Reg. a BRESCIA

il 24/01/2020

N° 3261

Serie 1T

€. 415,00



DICHIARA

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno espone ai presenti i motivi per i quali si rende opportuno approvare e confermare un nuovo testo di statuto sociale che tenga conto delle osservazioni della Direzione Generale Welfare - Affari generali della Regione Lombardia, necessaria per procedere all'iscrizione dello statuto nel Registro Regionale.

- A tal fine si precisa che è necessario modificare e confermare:
- l'art. 4, inserendo la parola "Fondazione" al posto della parola "Istituzione"
- l'art. 14 inserendo la parola "interno" al posto della parola "seno",
- l'articolo 18 inserendo la parola "legale" al posto della parola "contabile"
- l'art. 23 togliendo la previsione "e dei settori"
- l'art. 15, lettera g) togliendo la locuzione "che di volta in volta", ripetuta 2 (due) volte;
- l'art. 11, prevedendo che la convocazione delle adunanze debba avvenire con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione; in particolare viene modificato e confermato il comma 6 del presente articolo come segue:

"Le adunanze sono indette dal Presidente mediante invito scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per via telematica mediante l'utilizzo di strumenti idonei affinché il Consigliere possa dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione. L'invito deve pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie".

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i presenti a deliberare.

I Consiglieri, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dichiaratisi pienamente edotti del contenuto delle nuove norme di funzionamento della società di cui all'ordine del giorno, dopo breve ma esauriente discussione, mediante votazione manifestata per alzata di mano, all'unanimità degli intervenuti

DELIBERANO

1) di approvare lo statuto sociale e precisamente:

Il Titolo I (Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi - articoli 1,2,3,4,5,6) dello Statuto attuale, nel nuovo testo viene modificato con il Titolo I (Origini e trasformazioni, denominazione e sede, scopi, patrimonio, mezzi e durata, organi - articoli 1,2/a, 2/b, ,3, 4, 5/a,

5/b, 6); in particolare il 3° co. dell'art. . 4 - Patrimonio - viene modificato e confermato nel testo seguente: "E' comunque obbligo della Fondazione provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Il Titolo II (Il Consiglio di Amministrazione - articoli 7,8,9,10,11,12,13) dello Statuto attuale, nel nuovo testo viene modificato con il Titolo II (Il Consiglio di Amministrazione - articoli 7,8,9,10,11,12,13); in particolare, l'articolo 11 rimane invariato nei commi 1,2,3,4,5,6,7, mentre la prima parte del co. 6, riquardante l'indizione delle adunanze, viene modificata e confermata nel testo sequente: "le adunanze sono indette dal Presidente mediante invito scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per via telematica mediante l'utilizzo di strumenti idonei affinché il Consigliere possa l'avvenuta ricezione dell'avviso dimostrare convocazione".

il Titolo III (Il Presidente - articoli 14,15,16) dello Statuto attuale, nel nuovo testo viene modificato con il nuovo Titolo III (Il Presidente - articoli 14, 15, 16); in particolare, il 1° comma art. 14 e lettera g) articolo 15 vengono modificati e confermati nei rispettivi testi che seguono: 1° co. art. 14 "Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge nel proprio interno, con separate votazioni, il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica per cinque anni, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti"; lettera g) articolo 15: "esercitare altresì le funzioni che di volta in volta gli possono essere delegate dal Consiglio e per singoli affari e con le modalità di esercizio della delega";

il Titolo IV (Il Revisore Contabile - articoli 17 e 18 e 18/bis) dello Statuto attuale, nel nuovo testo viene modificato con il nuovo Titolo IV (Il Revisore Legale - articoli 17, 18); in particolare, l'art. 18 viene modificato e confermato nel testo che segue: "Il Revisore Legale, qualora ravvisi particolare necessità, deve fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio di Amministrazione".

il Titolo V - Disposizioni Generali - gli articoli 19, 20, 21, 22,23, 24, 25) dello Statuto attuale, nel nuovo testo viene modificato con il nuovo Titolo V (Disposizioni Generali - articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; in particolare la prima parte dell'art. 23 viene modificata e confermata nel testo seguente: "L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei responsabili dei servizi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione."



il Titolo VI (Norme Transitorie - articoli 26 e 27) dello Statuto attuale, nel nuovo testo rimane invariato.

Il testo aggiornato dello Statuto sociale, riportante le modifiche sopra deliberate, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

In ultimo i presenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare da solo al presente verbale, tutte quelle eventuali modifiche, non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Persone giuridiche sopra indicato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15,40 (quindici e quaranta).

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto qui allegato avendone già preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io notaio

ho redatto il presente atto che ho letto, al costituito il quale a mia domanda, dichiara di approvarlo ed in fede con me Notaio lo firma nei modi di legge, ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio.

Consta di fogli uno per facciate quattro fin qui.

Firmato

FILIBERTI GIOVANNI

DOTTOR GIANCARLO CAMARDELLA NOTAIO SIGILLO



Allegato "A" al Repertorio N.33069/16657

FONDAZIONE "Nobile Annibale Maqgi Via" ONLUS STATUTO

TITOLO I - Origini e trasformazioni, denominazione e sede, scopi, patrimonio, mezzi e durata, organi

TITOLO II - Il Consiglio di Amministrazione

TITOLO III - Il Presidente

TITOLO IV - Il Revisore Legale

TITOLO V - Disposizioni generali

TITOLO VI - Norme transitorie

TITOLO I

Origini e trasformazioni, denominazione e sede, scopi, patrimonio, mezzi e durata, organi

Articolo 1

Origini e trasformazioni

Inizialmente denominata "I.P.A.B. Centro di Servizi Sociali Nobile Annibale Maggi Via" originariamente denominata: "Ricovero Vecchi Nobile Annibale Maggi Via", la Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via" ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) trae la propria origine dalla volontà espressa nel lascito del Sig. Barbieri Domenico, con testamento, rilevato a protocollo Verbale 01 Luglio 1852 - N. 3447 della R. Pretura di Verolanuova (BS). In data 23.06.1947 l'originario statuto risalente al 1876 venne sostituito dallo Statuto Organico per il Ricovero Vecchi "Nobile Annibale Maggi Via", nato dalla fusione della P.O. Barbieri , eretto in Ente Morale con R.D. 05 Novembre del 1876 e dalla P.I. Ferrante, eretta in Ente Morale con R.D. 10 Novembre 1875.

Nel 1953 il Ricovero "Nobile Annibale Maggi Via", venne eretto in Ente Morale con D.M. n. 612 del 30 maggio 1953, (registrato alla Corte dei Conto il 17 agosto 1953 reg. n. 78 fg. 116), con configurazione di Ipab, ai sensi della legge 8.11.2000 n. 328, così come attuata dal DLGS 4.5.2001 n. 207. Con l'entrata in vigore della L.R. 13/2/2003 recante disposizioni in merito al "Riordino della disciplina delle I.P.A.B."e successivo Regolamento Regionale 4/6/2003, l'Ente Morale venne trasformato in una fondazione con personalità giuridica di diritto privato soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile ed al presente statuto.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà del Fondatore Sig. Barbieri Domenico, dei Benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

La qualifica ONLUS, ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione ed assunta a tutti gli effetti a' sensi dell'art. 10 e seguenti del D.LGS 04.12.1997 n. 460.

Articolo 2

Denominazione e sede

Art. 2/a - Denominazione

La Fondazione, intitolata al Nobile Annibale Maggi Via, ha assunto e mantiene la seguente denominazione esatta e completa: FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA - onlus

Art. 2/b - Sede

La Fondazione ha sede legale in Seniga (BS), via Castello n. 01. La Fondazione, potrà definire sedi operative secondarie.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via" ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente a favore di anziani ed adulti e minori, in conformità alla tradizione dell'Ente, con particolare considerazione per gli anziani e, in generale, per le persone in difficoltà.

Non persegue fini di lucro.

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

L'Istituzione, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il Comune di Seniga ed eventualmente con i Comuni Limitrofi e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista di una possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'Ente;
- d) valorizzare l'opera del volontariato;
- e) accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento;
- f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione e pubblicazioni la crescita della cultura della

solidarietà verso i più deboli e bisognosi;

g) provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

Articolo 4

Patrimonio

- Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario in atti, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.
- E' comunque obbligo della Fondazione provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Articolo 5

Mezzi e durata

Art.5/a - Mezzi

La Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via" ONLUS ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

- a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dall'Istituzione;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge in materia di ONLUS, durante la vita dell'Ente, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale che saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5/b - Durata

La durata della Fondazione è illimitata. Essa potrà cessare per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione soltanto in caso di esaurimento degli scopi statutari o in caso di impossibilità al perseguimento degli stessi. Detta disposizione è conforme con quanto previsto dall'art. 16 del



Codice Civile

Articolo 6

Organi

Sono Organi della Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via" ONLUS.

- Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Revisore Legale

TITOLO II

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Seniga.

Possono essere nominati Consiglieri persone che si impegnino a cooperare con l'attività dell'Istituzione anche a mezzo di prestazioni personali volontarie e gratuite e posseggano adeguate conoscenze specifiche nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.

Non possono assumere la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione coloro che sono dipendenti della Fondazione, che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora per obbligazioni nei confronti della Fondazione, che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti, il Sindaco, i Consiglieri Comunali e gli Assessori del Comune di Seniga.

Un membro del Consiglio decade dalla carica per sopravvenute condizioni di incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e per la sostituzione si provvede con le modalità previste al 1° capoverso.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri Membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono completamente gratuite. Ad essi compete esclusivamente il rimborso di eventuali spese debitamente autorizzate e documentate Articolo 8

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo, e comunque successivamente all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di gestione e possono essere rinnovati nell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito solo nella sua completezza numerica.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica

sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Articolo 9

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Decadono da membri del consiglio di Amministrazione gli Amministratori che, senza giustificato motivo, manchino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dall'Istituzione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale.

Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberazioni di propria competenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, quale espressione del Consiglio, o quando almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta motivata per iscritto.

Le adunanze sono indette dal Presidente mediante invito scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per via telematica mediante l'utilizzo di strumenti idonei affinché il Consigliere possa dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione. L'invito deve pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute



straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con le funzioni di Segretario verbalizzante. In caso di assenza giustificata, tale funzione può essere svolta da un impiegato della Fondazione. Articolo 12

Per la validità della riunione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, si intendono respinte.

Le modifiche statutarie possono essere adottate solo con la presenza di almeno quattro Consiglieri e sono approvate a maggioranza assoluta

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente, dai Consiglieri e dal Segretario verbalizzante. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza. Ogni Consigliere può far inserire nel verbale le sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire funzionari o responsabili di attività della Fondazione per relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Articolo 13

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, ai sensi del successivo articolo 14;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della Fondazione, demandandone attribuzioni, compiti e responsabilità agli appositi Regolamenti;
- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- definisce, su proposta del Presidente e/o del Direttore Amministrativo, obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e la gestione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- approva i regolamenti interni e le istruzioni

fondamentali sull'attività dell'Ente;

- istituisce servizi, approva le convenzioni ad essi relative e determina le rette e le tariffe dei servizi erogati.
- Delibera, su proposta del Direttore Amministrativo, l'organizzazione generale e la struttura organizzativa del Personale
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con delibera che ne stabilisce i limiti, al Presidente, o ad uno dei Consiglieri, alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

TITOLO III

Il Presidente

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge nel proprio interno, con separate votazioni, il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica per cinque anni, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora con la prima votazione non risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui risulterà eletto alla carica il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, verrà nominato il Consigliere con maggiore anzianità di carica acquisita nella Fondazione. In caso di ulteriore parità, prevarrà l'età anagrafica.

Articolo 15

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a. la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio;
- b. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d. sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- f. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g. esercitare altresì le funzioni che di volta in volta gli possono essere delegate dal Consiglio e per singoli affari e con le modalità di esercizio della delega;
- h. sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche e private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzata operante nel settore dei servizi alla persona;
- i. adottare, in caso di urgenza, , provvedimenti ed atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli delegabili . I provvedimenti e gli atti devono essere





j. resistere in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione e nominare avvocati e procuratori, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione ovvero nei casi di urgenza riferendone al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 16

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO IV

Il Revisore Legale

Articolo 17

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore Legale, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore Legale è nominato dal Presidente dell'Ordine di Brescia, mentre l'indennità verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione.

La carica ha durata triennale, con possibilità di riconferma;

Il Revisore legale, quale Organo monocratico di controllo, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle note contabili

Il Revisore può partecipare senza voto deliberante alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio stesso.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del C.C.

Il revisore redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

Al Revisore Legale spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 5, lettera c del D. Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18

Il Revisore Legale, qualora ravvisi particolare necessità, deve fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 19

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e disciplinati nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo o salvo particolari motivi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Articolo 21

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità scelti dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 22

Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati, a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente) e del Direttore Amministrativo della Fondazione tramite, di norma, con reversali, mandati e/o bonifici bancari,.

Articolo 23

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei responsabili dei servizi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del C.C.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione,





saranno devoluti ad altre Organizzazioni o Enti, di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione uscente, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge o scaturente dai vincoli contrattuali vigenti.

Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile.

TITOLO VI

Norme transitorie

Articolo 26

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Firmato

FILIBERTI GIOVANNI

DOTTOR GIANCARLO CAMARDELLA NOTAIO SIGILLO

Copisco rorme al suo originale atto ed allegati co munite dalle debite firme che, previa col-

zione, si rilascia per uso. d. lugaranerbio 27. 1. 2020

